

Ordinanza del 20 luglio 2018

– Presidente relatore: dott. Raffaele Del Porto

Nell'ambito del procedimento di reclamo, ex art. 669 *terdecies* c.p.c., avverso il provvedimento che ha autorizzato il sequestro conservativo nei confronti degli amministratori di una società fallita, ai quali siano stati addebitati, fra l'altro, la mancata tempestiva rilevazione della causa di scioglimento rappresentata dalla perdita integrale del capitale sociale e l'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa in un'ottica non meramente conservativa, è precluso l'espletamento di una consulenza tecnica diretta a ricostruire l'effettivo aggravio nel corso degli esercizi sociali del deficit causato da siffatti comportamenti, trattandosi di mezzo istruttorio che, per la sua complessità, risulta incompatibile con la natura sommaria di tale procedimento.

In tema di sequestro conservativo, il requisito del *periculum in mora* può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere l'intento di porre in essere, al fine di sottrarsi all'adempimento, atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio.

(Conforme a Cass. nn. 6460/1996; 2139/1998; 2081/2002).

Principi espressi in ipotesi di parziale riforma, in sede di reclamo, del provvedimento, concesso ante causam, con il quale era stato autorizzato il sequestro conservativo in danno degli amministratori di una s.r.l. fallita, a fronte del fumus della loro responsabilità per atti di "mala gestio" posti in essere a danno della società gestita, consistenti nella mancata

tempestiva rilevazione della causa di scioglimento rappresentata dalla perdita integrale del capitale sociale e nella prosecuzione illegittima dell'attività di impresa per finalità non conservative.

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

[Ord. 20.7.2018](#)